

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 23 MARZO 1999

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 12

SOMMARIO

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 FEBBRAIO 1999 - n. 6/41406 [5.3.4]
Art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989. Autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti esistenti, come definiti al punto 9) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, provvisoriamente autorizzati ex art. 13, c. 3, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 2

[BUR1998031]

[5.3.4]

D.G.R. 12 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41406

Art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989. Autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti esistenti, come definiti al punto 9) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, provvisoriamente autorizzati ex art. 13, c. 3, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

– il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

– l'art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative»;

– la legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (...);»;

– il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: «(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...);»;

– il d.p.c.m. del 21 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. 203/88 (...);»;

– il d.m. del 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

– il d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (...), emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

– la legge 28 dicembre 1993, n. 549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;

– la legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

– la d.g.r. 26 maggio 1987, n. 20998, concernente: «Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;

– la d.g.r. 11 giugno 1991, n. 9262, concernente: «Fissazione ai sensi dell'art. 4 punto d) del d.P.R. 203/88 dei valori delle emissioni derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione»;

– la d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186, concernente: «Legge 13 luglio 1966 n. 615, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 art. 4, comma e). Prescrizioni, in materia di inquinamento atmosferico, alle imprese operanti nel settore acciaierie ed esercenti impianti che siano caratterizzati da particolari condizioni di costruzione e di esercizio».

Viste altresì:

– la legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

– la circolare della presidenza del consiglio dei ministri 28 giugno 1990 U.S.G., n. 2481, lettera C), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 154 del 4 luglio 1990;

– la legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale, con riferimento agli «impianti esistenti», come definiti al punto 9) del d.p.c.m. 21 luglio

1989, le cui emissioni devono essere definitivamente autorizzate ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 203/88, e richiamando quanto già evidenziato dalla giunta regionale con propria deliberazione 19 giugno 1996, n. 14875 «Disposizioni della giunta regionale in merito alle funzioni ed alle competenze del servizio protezione aria del settore ambiente ed energia, con particolare riferimento all'applicazione del d.P.R. n. 203/88», considera e propone quanto segue:

A) l'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha posto l'obbligo, in capo ai titolari degli impianti industriali, artigianali e di pubblica utilità, come definiti al punto 1) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R. 203/88, di presentare, entro il luglio 1989, domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera, nonché l'eventuale relativo progetto di adeguamento delle emissioni stesse, da inviare entro il luglio 1991, come successivamente stabilito dal d.m. 12 luglio 1990;

B) sono pertanto pervenute più di 30.000 domande di autorizzazione, che il competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale ha registrato e fascicolato, e circa 3.000 progetti di adeguamento;

C) l'art. 13 del richiamato d.P.R. 203/88 ha disposto che le regioni dovessero autorizzare, in via provvisoria, la continuazione delle emissioni provenienti dagli impianti in argomento, stabilendo altresì, le prescrizioni sui tempi e sui modi di adeguamento;

D) il medesimo articolo prevedeva inoltre l'obbligo, da parte delle imprese, in caso di mancata pronuncia della regione sulla domanda, di realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati sulla domanda stessa e di rispettare comunque il più elevato dei valori di emissione definiti dalle linee guida che lo Stato avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.P.R. 203/88;

E) la regione avrebbe poi dovuto concedere l'autorizzazione definitiva, previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria ovvero previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento;

F) l'applicazione dell'art. 12 in questione ha da subito comportato difficoltà di vario genere e in particolare:

F1) rispetto alle scadenze previste dal d.P.R. 203/88 per la presentazione delle domande e dei progetti di adeguamento, sono inizialmente intervenute ripetute proroghe che hanno interessato anche le scadenze per la realizzazione dei progetti di adeguamento;

F2) l'approvazione del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e delle «Linee guida» contenute nel d.m. 12 luglio 1990 ha comportato una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande e dei progetti di adeguamento che, con riferimento al d.P.R. 203/88, dovevano essere invece presentati congiuntamente;

F3) con il d.P.R. 25 luglio 1991 è stato introdotto un «Elenco delle attività ad inquinamento poco significativo» che ha escluso tali attività inizialmente comprese, dall'applicazione del d.P.R. 203/88;

G) per conseguire il miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni industriali, la regione, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 203/88, ha emanato la d.g.r. 11 giugno 1991, n. 9262, con la quale ha prescritto che i valori da conseguire mediante l'attuazione dei progetti di adeguamento, fossero quelli minimi indicati dallo Stato. Questo provvedimento regionale, oltre a permettere di realizzare la voluta salvaguardia ambientale, ha superato la necessità di ricorrere alle singole autorizzazioni provvisorie, con le quali non si sarebbero potute imporre prescrizioni diverse;

H) relativamente alle domande ex art. 12 del d.P.R. 203/88, la temporanea mancanza dell'autorizzazione provvisoria regionale non ha pregiudicato comunque il perseguimento della riduzione delle emissioni, da attuarsi secondo le modalità fissate dallo Stato con le linee guida contenute nel d.m. 12 luglio 1990 né, d'altro canto, ha impedito la prosecuzione dell'attività produttiva da parte dei soggetti richiedenti;

I) superato il momento di particolare criticità che ha caratterizzato, per circostanze storiche pregresse, l'esercizio

della funzione amministrativa in materia di inquinamento atmosferico, determinando, tra l'altro, la difficoltà di rispondere in tempo reale, nella cronica carenza di adeguate risorse regionali, ad una situazione di estrema delicatezza, posta la centralità della tutela dell'aria e più in generale dell'ambiente, il competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale ha potuto finalmente intervenire rispetto alla problematica in oggetto, individuando, in attuazione di quanto previsto dal punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni provenienti dagli impianti esistenti»;

L) i criteri e le procedure di cui alla precedente lett. I) prevedono quanto segue:

L1) il provvedimento in oggetto è riferito a tutti gli impianti «esistenti», come sopra specificati, relativamente ai quali siano stati presentati, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 203/88, la domanda di autorizzazione e l'eventuale progetto di adeguamento delle emissioni;

L2) devono intendersi esclusi dal campo d'applicazione del provvedimento in oggetto i seguenti impianti:

L2a) impianti «esistenti» per i quali sia stata applicata la procedura semplificata prevista dall'art. 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che sostituisce, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lett. a), del d.P.R. 203/88;

L2b) impianti «esistenti» relativamente ai quali la giunta regionale abbia emanato provvedimenti autorizzativi ai sensi degli artt. 7 e 13, comma 4, del d.P.R. 203/88;

L3) per le sottoelencate tipologie di impianti, che comunque rientrano nel campo di applicazione del provvedimento in oggetto, devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni indicati nei provvedimenti già rilasciati dalla giunta regionale e di seguito specificati:

L3a) impianti «esistenti» rispetto ai quali la giunta regionale abbia dettato, precedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. 203/88, specifiche prescrizioni concernenti i limiti sulle emissioni in atmosfera, che mantengono la propria efficacia, in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 53/91, per effetto della quale è stato annullato l'art. 6, c. 1, del d.m. 12 luglio 1990;

L3b) impianti «esistenti» per la produzione di acciaio, caratterizzati da particolari condizioni di costruzione e di esercizio, rispetto ai quali la giunta regionale ha individuato, in applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), del d.P.R. 203/88, specifiche prescrizioni contenute nella citata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186;

L4) entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto, tutte le ditte devono aver effettuato le analisi delle emissioni prodotte dai propri impianti, secondo i metodi di campionamento ed analisi e le modalità previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990;

L5) l'autorizzazione definitiva decorre dal momento in cui l'esito delle analisi di cui al precedente punto certifica il rispetto dei limiti di emissione;

L6) le successive analisi devono essere effettuate con cadenza annuale;

per gli impianti utilizzati per l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritte nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, le analisi devono essere effettuate con cadenza biennale;

L7) con riferimento agli impianti esistenti, relativamente ai quali siano stati emanati specifici provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 15, lett. a), del d.P.R. 203/88, le analisi prescritte dai suddetti provvedimenti e da quello in oggetto possono essere effettuate, una prima volta, contemporaneamente, mentre quelle successive devono essere effettuate nell'osservanza delle diverse scadenze temporali;

L8) i referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

L9) i P.M.I.P. territorialmente competenti si attivano, eventualmente adottando un metodo di controllo «a campione», per la verifica del rispetto di quanto specificato ai

precedenti punti, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli artt. 14 e 25 del d.P.R. 203/88;

L10) al fine della predisposizione del rapporto che la regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve trasmettere al competente ministero, per le centrali termoelettriche e per le raffinerie di oli minerali «esistenti», soggette all'applicazione dell'art. 17 del d.P.R. 203/88, le analisi di cui ai punti precedenti devono essere effettuate entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto e trasmesse alla stessa regione entro i successivi sei mesi;

per gli impianti aventi potenzialità termica nominale maggiore di 50 MW l'effettuazione della campagna di analisi deve essere comunicata al P.M.I.P. competente per territorio con almeno trenta giorni di anticipo, al fine di permettere l'eventuale supervisione dello stesso P.M.I.P.;

L11) per gli impianti dotati di sistemi automatici di analisi delle emissioni, rispondenti ai requisiti previsti dal d.m. 21 dicembre 1995, possono essere utilizzati i dati forniti da tali sistemi, al fine della verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le indicazioni di cui ai punti precedenti.

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepisce le premesse:

1) Di autorizzare definitivamente, in via generale, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e del punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989, la continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti «esistenti», come definiti al punto 9) del citato decreto ministeriale, provvisoriamente autorizzati ex art. 13, c. 3, del richiamato d.P.R. 203/88, alle condizioni fissate con i criteri e le procedure di seguito specificati:

1a) il presente provvedimento è riferito a tutti gli impianti «esistenti», come sopra definiti, relativamente ai quali siano stati presentati, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 203/88, la domanda di autorizzazione e l'eventuale progetto di adeguamento delle emissioni;

1b) devono intendersi esclusi dal campo d'applicazione del presente provvedimento i seguenti impianti:

1b.1) impianti «esistenti» per i quali sia stata applicata la procedura semplificata prevista dall'art. 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che sostituisce, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lett. a), del d.P.R. 203/88;

1b.2) impianti «esistenti» relativamente ai quali la giunta regionale abbia emanato provvedimenti autorizzativi ai sensi degli artt. 7 e 13, comma 4, del d.P.R. 203/88;

1c) per le sottoelencate tipologie di impianti, che comunque rientrano nel campo di applicazione del provvedimento in oggetto, devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni indicati nei provvedimenti già rilasciati dalla giunta regionale e di seguito specificati:

1c.1) impianti «esistenti» rispetto ai quali la giunta regionale abbia dettato, precedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. 203/88, specifiche prescrizioni concernenti i limiti sulle emissioni in atmosfera, che mantengono la propria efficacia, in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 53/91, per effetto della quale è stato annullato l'art. 6, c. 1, del d.m. 12 luglio 1990;

1c.2) impianti «esistenti» per la produzione di acciaio, caratterizzati da particolari condizioni di costruzione e di esercizio rispetto ai quali la giunta regionale ha individuato, in applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), del d.P.R. 203/88, specifiche prescrizioni contenute nella citata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186;

1d) entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, tutte le Ditte devono aver effettuato le analisi delle emissioni prodotte dai propri impianti, secondo i metodi di campionamento ed analisi e le modalità previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990;

1e) l'autorizzazione definitiva decorre dal momento in cui l'esito delle analisi di cui al precedente punto certifica il rispetto dei limiti di emissione;

1f) le successive analisi devono essere effettuate con cadenza annuale;

per gli impianti utilizzati per l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritte nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, le analisi devono essere effettuate con cadenza biennale;

1g) con riferimento agli impianti esistenti, relativamente ai quali siano stati emanati specifici provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 15, lett. a), del d.P.R. 203/88, le analisi prescritte dai provvedimenti suddetti e dal presente possono essere effettuate, una prima volta, contemporaneamente, mentre quelle successive devono essere effettuate nell'osservanza delle diverse scadenze temporali;

1h) i referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

1i) i P.M.I.P. territorialmente competenti si attivano, eventualmente adottando un metodo di controllo «campione», per la verifica del rispetto di quanto specificato ai pre-

cedenti punti, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli artt. 14 e 25 del d.P.R. 203/88;

1l) al fine della predisposizione del rapporto che la regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve trasmettere al competente ministero, per le centrali termoelettriche e per le raffinerie di oli minerali «esistenti», soggette all'applicazione dell'art. 17 del d.P.R. 203/88, le analisi di cui ai punti precedenti devono essere effettuate entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento e trasmesse alla stessa regione entro i successivi sei mesi;

per gli impianti aventi potenzialità termica nominale maggiore di 50 MW, l'effettuazione della campagna di analisi deve essere comunicata al P.M.I.P. competente per territorio con almeno trenta giorni di anticipo, al fine di permettere l'eventuale supervisione dello stesso P.M.I.P.;

1m) per gli impianti dotati di sistemi automatici di analisi delle emissioni, rispondenti ai requisiti previsti dal d.m. 21 dicembre 1995, possono essere utilizzati i dati forniti da tali sistemi, al fine della verifica del rispetto dei limiti di emissione.

2) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio.

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4) Di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso presso i soggetti interessati.

Il segretario: Sala